

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1983

Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e
provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori
delle aziende dipendenti dal disciolto ente

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi fu istituito come ente morale con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, allo scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai non vedenti idonei al lavoro, con particolare riguardo ai ciechi di guerra.

Tale fine viene praticato presso i cinque dipendenti opifici industriali; un calzaturificio ed un maglificio a Firenze, un calzificio a Napoli, un targeffificio a Milano ed una cartotecnica a Roma.

L'ente, i cui atti sono tuttora sottoposti, secondo la legge originaria, alla vigilanza del Ministero dell'interno ed alla tutela della commissione prevista dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, e successive modificazioni — in quanto non compreso nell'ambito di applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, e

dichiarato non assoggettabile alla procedura di scioglimento indicata dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — presenta da molti anni un crescente disavanzo di amministrazione.

L'ENLC, invero, non fruisce di un finanziamento ordinario dello Stato, ma esclusivamente di una riserva legale di quota — da tempo fissata al 15 per cento — delle forniture commesse dalle amministrazioni statali, prevalentemente dai Ministeri della difesa e dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza).

Le ragioni del progressivo indebitamento sono da ricercarsi principalmente, specie negli anni più recenti, in carenze strutturali ed organizzative (mancato od insufficiente rinnovo di impianti presso le aziende dipendenti, eccetera) nonchè nei tempi prolunga-

ti occorrenti alle dette amministrazioni per liquidare il corrispettivo delle forniture commissionate a fronte dei pagamenti a breve che l'ente deve eseguire per ottenere le materie prime, con conseguente ricorso al credito bancario presso il tesoriere e quindi con il cumularsi di interessi passivi.

Del resto, le ragioni di tale situazione hanno già motivato il Parlamento ad adottare la legge 27 aprile 1981, n. 161, che, tenendo presente l'esigenza di accertare le reali possibilità dell'ente di corrispondere ai fini di istituto in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette, ha disposto alcune provvidenze volte ad un parziale ripiano dell'indebitamento, nonché a consentire urgenti e necessari interventi di ristrutturazione presso le aziende industriali dipendenti, che danno occupazione a 367 tra operai e impiegati, tra cui 56 non vedenti.

Per tali scopi, la legge n. 161 ha istituito un'apposita commissione, composta di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del Ministero dell'interno e dell'Unione italiana ciechi.

Solo nel gennaio 1982 la commissione è stata in grado di presentare al Ministero dell'interno i risultati dei suoi lavori ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge, con apposito rapporto unito alla relazione governativa.

In coerenza alle conclusioni cui è pervenuto con la relazione estesa in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge, il Governo si è fatto carico di elaborare una proposta che, pur tenendo conto delle indicazioni avanzate dalla commissione, consente di favorire il risanamento in tempi ravvicinati delle aziende ed un loro rilancio produttivo.

Anche il dibattito parlamentare sulla legge n. 161 segnalò le preoccupazioni e le obiettive difficoltà dell'ENLC di inserire positivamente le proprie aziende nel circuito della produzione.

È apparso pertanto al Governo fondamentale profilare la cessazione di una gestione costretta a continuo, crescente indebitamento e rimuovere gli ostacoli, anche di carattere giuridico-istituzionale che, per lungo tempo, non hanno consentito un reale rias-

setto delle aziende dell'ente riducendo la loro competitività nei vari settori merceologici, pur non sottovalutando la presenza di una aliquota di lavoratori non vedenti, che non dovrebbe costituire comunque una remora per acquisire la migliore capacità produttiva.

Sicché, mentre si è accolto l'orientamento di fondo espresso dalla Commissione nel senso di procedere allo scioglimento dell'ente con salvezza dell'attività lavorativa svolta presso le aziende, sotto nuove forme, è stato ritenuto indispensabile attivare positivi collegamenti tra le aziende stesse e le industrie operanti in settori economici di comune interesse. E ciò, sia, attraverso la costituzione di cooperative di lavoro che, in quanto sostenute da particolari agevolazioni, risultino comunque capaci di svolgere una proficua attività, sia, come alternativa di carattere secondario, mediante l'alienazione sul libero mercato dei complessi aziendali.

Tali obiettivi vengono perseguiti, nel disegno di legge che si è all'uopo predisposto, con la consapevolezza di aver armonizzato la condotta del Governo alle indicazioni del legislatore e tenendo conto, in pari tempo, non soltanto delle risultanze del lavoro svolto dalla commissione istituita con la legge n. 161, ma anche delle valutazioni e degli auspici formulati dalla commissione di tutela dell'ente, incaricata, tra l'altro, di esprimersi sui bilanci dello stesso.

Illustrato in tal modo nelle sue linee generali il disegno di legge, se ne commenta, di seguito, brevemente l'articolato.

Disposto, con l'articolo 1, lo scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, è stata prevista, nell'articolo 2, la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività lavorativa presso le aziende dipendenti, nelle more del perfezionamento delle procedure connesse al venir meno della struttura medesima.

Con l'articolo 3 si statuisce che il commissario straordinario dell'ente assuma le funzioni di liquidatore, ritenendosi, con ciò, lo stesso, il meglio qualificato a condurre le inerenti operazioni, in ragione delle conoscenze e dell'esperienza acquisite nel corso della sua pluriennale attività di amministratore monocratico.

È stato peraltro disposto, con l'articolo 4, che il commissario liquidatore sia affiancato da una commissione di esperti da lui presieduta, allo scopo di favorire al massimo l'efficacia dei vari adempimenti prescritti per la funzione.

Partecipano infatti al collegio esponenti delle organizzazioni sindacali che ricevono il maggior favore dai lavoratori delle aziende; rappresentanti del Ministero dell'interno, che intrattiene con l'ENLC rapporti di vigilanza sui suoi atti; del Dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle previsioni inerenti alla ristrutturazione delle aziende e alle agevolazioni in loro favore da parte di amministrazioni ed enti di interesse nazionale; dell'Unione italiana ciechi, che conserva, nella sua nuova veste di associazione con personalità giuridica privata, la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria dei non vedenti. Ciascun componente potrà quindi apportare all'azione del commissario qualificate esperienze professionali nei vari settori di interesse.

Con l'articolo 5 si demanda al Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, di determinare il compenso da devolvere al commissario liquidatore ed ai componenti l'organo consultivo.

All'articolo 6 viene tradotto in termini legislativi il meccanismo volto, in sostanza, ad assicurare il mantenimento del lavoro al personale già addetto alle aziende dell'ente, con speciale riguardo a quello minorato della vista.

La cennata finalità trova significazione nell'articolo 7, che dispone un diritto di prelazione, nell'acquisto dei complessi aziendali, a favore dei dipendenti già addetti ai singoli opifici e che si fossero preventivamente associati in cooperative di lavoro. Ciò in linea con gli attuali indirizzi normativi verso le categorie protette, che proprio l'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 161 del 1981 opportunamente richiama.

In sostanza, si tratta di una misura di protezione sociale tendente ad esaltare lo spirito di iniziativa, il senso di responsabilità e la dignità dei destinatari, piuttosto che

a deprimerne le potenzialità mediante l'erogazione di interventi economici di carattere assistenziale.

Allo stesso fine sono improntate le altre disposizioni dell'articolo 7 medesimo, che imputano in capo alle cooperative costituite per la prosecuzione delle attività già esercitate sia le agevolazioni di cui era titolare l'ente, sia altri benefici economici in forma di prestiti particolari per le ristrutturazioni aziendali, nonchè ulteriori provvidenze stabilite da Stato, regioni, comuni, eccetera, in favore di imprese che assicurano occupazioni agli handicappati. È prevista, in particolare, l'erogazione di agevolazioni creditizie da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, presso la Banca nazionale del lavoro.

Ove non dovessero verificarsi i presupposti per l'esercizio del menzionato diritto di precedenza (ad esempio, per mancata istituzione delle strutture autogestite), le aziende potranno essere alienate sul libero mercato, ma l'acquirente dovrà comunque soddisfare alla condizione legale di cui all'articolo 6, ultimo comma, di garantire il posto di lavoro ai dipendenti in servizio al momento del passaggio della proprietà.

Viceversa, in virtù dell'articolo 8, i nove impiegati della sede centrale, che fruiscono, secondo regolamento organico, di un trattamento giuridico e retributivo ragguagliato a quello dei dipendenti statali, saranno inquadrati, secondo modalità espressamente suggerite dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato —, presso amministrazioni statali ovvero presso enti pubblici.

Quest'ultimo personale, peraltro, come pure i mezzi strumentali dell'ente disciolto, rimane, per effetto dell'articolo 8, primo comma, a disposizione del commissario sino a conclusione della sua attività.

Il quadro normativo si completa con l'articolo 9 che, collegandosi concettualmente al precedente articolo 6, prevede la destinazione dei realizzi ricavati dalle alienazioni dei beni sia patrimoniali che aziendali di pertinenza del disciolto ente, a copertura delle complessive passività maturate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, è disciolto.

Art. 2.

Sino all'alienazione delle singole aziende dipendenti dal disciolto ente, le stesse proseguono le attività industriali in atto esercitate, beneficiando della quota di riserva di forniture pubbliche di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961.

Art. 3.

Il commissario straordinario del disciolto ente, nominato con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 1976, assume, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i poteri di commissario liquidatore.

Art. 4.

Il commissario liquidatore è assistito da una commissione di esperti designati in numero di tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori addetti alle aziende dipendenti dal disciolto ente, di due dal Ministro dell'interno, di uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di uno dalla Unione italiana ciechi.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal commissario liquidatore ed è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.

Al trattamento economico del commissario liquidatore, nonchè ai compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al precedente articolo 4, provvede con apposito decreto il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della gestione liquidatoria dell'ente.

Art. 6.

Il commissario liquidatore, oltre a sovrintendere alle attività di cui al precedente articolo 2, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'alienazione sul libero mercato delle aziende industriali dipendenti dal disciolto ente, salvo il disposto del successivo articolo 7, primo comma.

Gli acquirenti debbono garantire il mantenimento dei livelli di occupazione in essere alla data della alienazione.

Art. 7.

Ove i lavoratori di una o più aziende del disciolto ente si costituiscano in cooperativa, alle associazioni richiedenti saranno alienati, con diritto di precedenza, i relativi complessi aziendali per la prosecuzione delle attività in atto esercitate.

Alle cooperative di lavoratori acquirenti dei singoli complessi aziendali saranno erogati, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, prestiti agevolati per le necessarie ristrutturazioni aziendali, nella misura da stabilirsi sulla base di specifici programmi di investimento presentati al commissario liquidatore.

Alle cooperative sarà riservata altresì una quota pari al 15 per cento annuo delle forniture commissionate da amministrazioni dello Stato nei rispettivi settori merceologici, nonchè estesa ogni disposizione agevolativa adottata dallo Stato, dalle Regioni e dai comuni a favore di imprese che occupino anche lavoratori portatori di *handicap*.

Art. 8.

Sino alla conclusione delle attività connesse ai compiti ad esso conferiti, il commissario liquidatore si avvale dei mezzi strumentali e del personale della direzione centrale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, il personale della sede centrale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi è inquadrato, con salvezza delle situazioni giuridiche ed economiche acquisite, sulla base di apposite tabelle di equiparazione, presso amministrazioni statali, anche in soprannumero, ovvero presso enti pubblici, subordinatamente all'esistenza delle necessarie vacanze.

Art. 9.

I realizzi derivanti dal patrimonio del disciolto ente e dalle alienazioni aziendali effettuati ai sensi della presente legge sono destinati alla copertura delle passività del disciolto Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.